DECISIONE 2010/129/PESC DEL CONSIGLIO

del 1º marzo 2010

che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia [1].

(2) Il 17 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1903 (2009) che proroga le misure restrittive sugli spostamenti per ulteriori 12 mesi e modifica le misure restrittive sulle armi.

(3) È opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC.

(4) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2008/109/PESC è modificata come segue:

1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti, a tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo nonché la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari, inclusi finanziamenti ed assistenza finanziaria, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera.»;

2. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1. L'articolo 1 non si applica:

a) agli armamenti e materiale connesso nonché alla formazione e all'assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia (UNMIL) o ad essere utilizzati da quest'ultima;

b) all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

c) agli altri equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e alla relativa assistenza e formazione tecnica, purché la fornitura di tali equipaggiamenti sia notificata in anticipo al comitato istituito a norma del punto 21 dell'UNSCR 1521 (2003) ("il comitato per le sanzioni").

2. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti nella posizione 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari [1]. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'abuso delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

3. Gli Stati membri notificano in anticipo al comitato per le sanzioni le spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati al governo della Liberia o la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari destinate al governo della Liberia, diverse da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

[1] GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 1º marzo 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO

[1] GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.